

NOTAIO FRANCO FORMICA
via del Corso, 525 - 00186 ROMA
Tel. 3610191-3610197

REPERTORIO N.19605

RACCOLTA N. 5462

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno sei del mese di giugno, nel Comune di Roma, via del Corso n. 525, nel mio studio, alle ore diciassette e minuti venti.

Innanzi a me Dottor FRANCO FORMICA, Notaio residente in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE LA SIGNORA

1) LANDI CINZIA, nata a Rimini il 17 luglio 1954 e residente in 00149 - Roma, via Pasquale Baffi n. 75, impiegata (LND CNZ 54L57 H2940).

Io Notaio sono certo della identità personale della detta comparente, la quale dichiara di rinunciare alla assistenza dei testimoni.

La signora LANDI CINZIA, in nome e per conto della Associazione "Progetto Continenti", con sede legale in Collevectchio (Rieti), presso il Convento S. Andrea, via dei Cappuccini n.18

(costituita con atto da me Notaio ricevuto in data 10 maggio 1989, rep. n. 1236/182, registrato a Roma il 17 maggio 1989 al n. 25883 serie 1B: il cui statuto è stato successivamente modificato e depositato in atti di me Notaio, con verbale in



14.6.2000

028463 1

2.500.000



data 29 gennaio 1996, rep.n. 14779/3486, registrato a Roma il
7 febbraio 1996 al n.6740 serie 1B);

e precisamente nella qualità di Direttore;

mi richiede di depositare nei miei atti notarili il nuovo testo dello statuto sociale dell'Associazione, approvato dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione medesima tenutasi in data 7 giugno 1998 e in data 4 marzo 2000.

A ciò aderendo, io Notaio ricevo detto documento, che, sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e con il quale verrà sottoposto alla formalità di registrazione.

La comparente mi autorizza a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

La comparente richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le Organizzazioni Non Governative e per le ONLUS.

Chiuso alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

Il presente verbale - dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su due pagine di un foglio - è stato da me Notaio letto, con l'allegato, alla comparente, la quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

F.ti: Cinzia Landi

Franco Formica Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 5462 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PROGETTO CONTINENTI - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata

"PROGETTO CONTINENTI - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominabile anche come "PROGETTO CONTINENTI - ONLUS".

E' un organismo di solidarietà e cooperazione internazionale.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Collevicchio (Rieti), presso il Convento Sant'Anna, via dei Cappuccini n.18.

L'Associazione può costituire sedi amministrative ed uffici in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Ogni provento sarà destinato per gli scopi istituzionali.

L'Associazione non può associarsi ad enti con finalità di lucro.

A) FINALITA' GENERALI

a) L'associazione intende esprimersi ed operare in senso laico per accogliere e promuovere gli ideali e le forze di qual-



siasi uomo di buona volontà, animato dal desiderio di un mondo diverso e sempre in via di rinnovamento.

b) L'Associazione intende esprimersi ed operare in nome del diritto, della giustizia e della dignità in egual modo per tutti gli uomini di tutti i continenti, nel rispetto delle loro radici culturali e religiose.

c) L'Associazione intende esprimersi ed operare sollecitata dall'urgenza di uno dei più grandi problemi del nostro tempo: l'insostenibile divario tra i paesi ricchi dell'emisfero nord e i paesi poveri dell'emisfero sud.

d) L'Associazione intende esprimersi ed operare per l'auto-sviluppo dei popoli nel rispetto delle loro reali capacità favorendone le iniziative creative e produttive.

e) L'Associazione intende esprimersi ed operare nella convinzione che le cause dello immiserimento e del sottosviluppo dei paesi del Sud del mondo, sono le stesse che determinano i gravi problemi che abbiamo di fronte nei nostri "paesi ricchi": disoccupazione di massa, disgregazione ed esclusione sociale, degrado ambientale.

f) L'Associazione intende esprimersi ed operare per un superamento della nostra cultura di competizione e di dominio, imparando proprio dai più poveri a costruire il futuro attraverso la partecipazione popolare e la solidarietà.

B) FINALITA' SPECIFICHE

a) L'Associazione svolge attività di assistenza sociale e so-

cio-sanitaria.

b) L'Associazione realizza programmi di cooperazione tecnico-culturale e volontariato per l'autosviluppo delle popolazioni del Terzo Mondo. In particolare l'Associazione opererà principalmente con realtà locali, quali ad es. ONG, cooperative, comunità di base, associazioni, villaggi, che hanno come loro fine principale il coinvolgimento, l'emancipazione, la promozione, l'alfabetizzazione, l'acculturazione delle popolazioni locali.

Saranno privilegiati programmi per la tutela e lo sviluppo dell'infanzia, per scuole professionali e parascolastiche e per centri di salute.

c) L'Associazione realizza iniziative di educazione allo sviluppo, di informazione e sensibilizzazione in Italia sui problemi che riguardano il Terzo Mondo favorendo scambi culturali e privilegiando interlocutori del Terzo Mondo e iniziative per diffondere e incrementare una cultura della pace, della solidarietà e dell'ambiente.

d) L'associazione realizza programmi per la selezione, formazione e impiego di volontari in servizio civile, nonché cooperatori in grado di orientare, co-gestire e verificare l'attuazione dei vari programmi dell'associazione.

e) L'Associazione realizza programmi di formazione per gli immigrati e cittadini del Terzo Mondo per favorirne l'inserimento in Italia e il reinserimento qualificato nei Paesi di



provenienza. L'Associazione favorirà l'interscambio di persone di esperienze e di cultura promuovendo gemellaggi, viaggi studio, etc.

f) L'Associazione ricerca il coinvolgimento, nelle proprie attività e nelle proprie strutture, delle comunità di immigrati provenienti dai paesi in cui realizza progetti di cooperazione.

g) L'Associazione stimola l'intervento e la collaborazione delle nostre istituzioni e di ogni soggetto disponibile, a tutti i livelli, puntando in particolare sulla cooperazione tra comunità locali del Nord e del Sud del mondo.

h) L'Associazione realizza programmi di formazione, di aggiornamento e promozione di attività culturali, sui rapporti Nord-Sud del mondo e sullo autosviluppo dei popoli dei Paesi in Via di Sviluppo rivolti agli studenti ed al personale ispettivo, direttivo e docente della scuola italiana.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse a quelle statutarie.

Art. 4 - Soci e Amici

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Amici, le persone fisiche e giuridiche, gli enti, le organizzazioni, le associazioni degli immigrati e tutte quelle associazioni che accettano e osservano il presente Statuto, che si impegnano a diffondere e a realizzare le finalità dell'Associazione, e

che versano annualmente la quota associativa a partire dalla misura minima deliberata dall'assemblea.

Il Consiglio può inoltre ammettere come Soci coloro che, oltre ad attenersi a quanto già previsto per gli Amici, dichiarano di impegnarsi a:

- a) sostenere - anche con l'impiego del loro tempo - le iniziative e i progetti dell'Associazione;
- b) partecipare alle Assemblee;
- c) versare annualmente l'autotassazione, in coerenza con le indicazioni espresse annualmente dall'Assemblea.

In ogni caso l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 5 - Osservanza delle norme

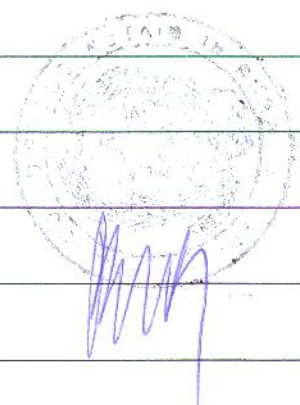
I Soci e gli Amici sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, del regolamento interno, delle delibere assembleari e degli obblighi che ne derivano.

Art. 6 - Diritti dei soci

L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7 - Ammissione a Socio

L'ammissione a Socio dovrà essere richiesta dall'interessato mediante apposita domanda scritta, rivolta all'Associazione, contenente l'accettazione del presente Statuto e in partico-



lare l'assunzione degli impegni previsti all'articolo 4.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio e, in caso venga respinta, ne dà comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni. Contro la delibera consiliare, l'interessato potrà proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Assemblea Nazionale, che deciderà inappellabilmente.

Art. 8 - Decadenza

L'appartenenza all'Associazione può cessare per:

- a) recesso volontario, da comunicare al Consiglio;
- b) revoca per comportamento del Socio che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- c) revoca per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto, con particolare riguardo ai requisiti previsti dall'articolo 4.

La decadenza della qualità di Socio viene pronunciata dal Consiglio; contro di essa, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea Nazionale.

Art. 9 - Proventi dell'Associazione.

Le entrate e i proventi dell'associazione sono costituiti:

- a) dai contributi dei soci;
- b) dai contributi volontari da chiunque corrisposti;
- c) dai lasciti, donazioni, sovvenzioni, e proventi vari, assegnati all'Associazione da Enti pubblici o privati e persone e da contributi pubblici.

Art. 10 - Anno finanziario.

L'Associazione redige annualmente un bilancio.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1°
(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni
anno.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'asso-
ciazione quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale ordi-
naria, a disposizione dei soci.

Art. 11 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato dei Gruppi Locali.

Art. 12 - Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Soci in regola con il
versamento della quota associativa e dell'autotassazione.

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Nazionale ordinaria:

- a) stabilisce le linee di indirizzo dell'associazione e deli-
bera sul programma dell'attività sottoposte dal Consiglio;
- b) approva il bilancio dell'esercizio consuntivo e preventivo
e la relazione del Consiglio;



0 1 07 153621 274 2



c) elegge i componenti del Consiglio fra i Soci dell'Associazione e ne determina il numero;

d) stabilisce l'importo minimo della quota associativa e propone la misura dell'autotassazione dei Soci;

e) delibera su ogni altro argomento e proposta all'ordine del giorno attribuiti alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte dal Consiglio e concernenti gli scopi e le funzioni dell'Associazione;

f) decide sui ricorsi in merito all'ammissione e alla decadenza dei Soci;

g) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea Nazionale ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea Nazionale straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e su qualsiasi altro grave argomento, qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso dovrà essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea dovrà i-

noltre essere convocata o quando se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci per l'assemblea ordinaria e da un terzo per quella straordinaria.

Laddove esistano gruppi locali costituiti in Associazione Regionale, quest'ultima dovrà riunirsi in Assemblea Regionale almeno una volta l'anno.

Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la rappresentanza di almeno la maggioranza dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Il patrimonio deve essere devoluto ad attività affini a quelle della disciolta associazione.

I Soci possono essere rappresentati nell'Assemblea Nazionale da altro Socio, con delega scritta, ma ogni Socio non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due.

Art. 14 - Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di quattro ad un massimo di nove consiglieri effettivi con diritto di voto

secondo le determinazioni dell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può cooptare fino ad un massimo di cinque membri anche non Soci aventi particolari competenze senza diritto di voto e con funzioni consultive.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso con diritto di voto. Al Consiglio Nazionale sono demandati i seguenti compiti:

- a) eleggere fra i consiglieri effettivi il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- c) approvare e verificare le singole iniziative e progetti;
- d) promuovere e sancire la costituzione di Gruppi locali;
- e) fissare la data e il luogo di convocazione delle Assemblee Nazionali e stabilirne l'ordine del giorno;
- f) provvedere all'amministrazione del patrimonio;
- g) deliberare sulla ammissione e sulla decadenza dei Soci;
- h) predisporre la relazione annuale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il programma dell'attività da sottoporre all'Assemblea Nazionale;
- i) definire le modalità organizzative dell'Associazione, assumere personale.

Art. 15 - Maggioranza

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei membri effettivi e le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti con diritto di voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua assenza quello del Vice-Presidente.

I Consiglieri cooptati possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale.

I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Nazionale decadono in caso di dimissioni e quelli con diritto al voto se non sono presenti, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni del Consiglio nell'arco del loro mandato.

Art. 16 - Presidente e Vice-Presidente.

Il Presidente del Consiglio Nazionale è anche Presidente dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione nei rapporti con i Soci, i Gruppi Locali e altri soggetti, salvo quanto previsto al successivo art.17 e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio, presiede e convoca il Consiglio Nazionale di propria iniziativa, su richiesta del Direttore o di 1/3 dei suoi membri. Convoca inoltre e presiede le Assemblee dei Soci e il Comitato dei Gruppi locali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue competenze sono attribuite al Vice-Presidente.



0 1 07 153621 273 1

Compie tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei provvedimenti dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale che non siano affidati al Direttore o alla Segreteria Nazionale.

Il Presidente esercita in via di urgenza i poteri del Consiglio Nazionale, convocandolo per riferire le decisioni assunte. Il Presidente ed il Vice-Presidente durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Presidente può delegare tutto o in parte, le proprie attribuzioni, anche di rappresentanza, al Direttore.

Art. 17 - Direttore

Il Direttore viene nominato dall'Assemblea Nazionale dei Soci, su proposta del Consiglio Nazionale.

Può essere scelto anche tra i Consiglieri; qualora non sia Consigliere, il Direttore è invitato a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale con funzioni consultive.

Spetta al Direttore, previa apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, o a persona da esso delegata, aprire i conti correnti presso le banche e gli uffici postali in Italia ed all'estero.

Il Direttore, o persona da esso delegata, può operare su di essi, incassare somme da chiunque dovute e rilasciare quietanze.

Sovrintende a tutte le attività degli Uffici della Segreteria Nazionale, ferme restando le responsabilità dei singoli addetti e fatto salvo il potere di indirizzo e di controllo de-

gli organi elettivi dell'Associazione.

La carica di Direttore si intende tacitamente rinnovata al momento dell'elezione del Consiglio Nazionale o dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Art. 18 - Collegio dei Revisori.

E' composto da tre membri e nomina tra questi il suo Presidente.

Ha la responsabilità del controllo dei conti dell'Associazione ed accompagna il bilancio presentato all'Assemblea Nazionale da una propria relazione.

I componenti del Collegio dei revisori durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Art. 19 - Comitato dei Gruppi Locali

L'Associazione favorisce la formazione di Gruppi Locali, attraverso i quali Soci e Amici possono organizzarsi e coordinarsi per promuovere sistematicamente sul territorio iniziative idonee a realizzare le finalità dell'Associazione, secondo quanto previsto nel regolamento interno.

La costituzione di ogni Gruppo Locale viene sancita dal Consiglio Nazionale. Ogni Gruppo Locale elegge fra i Soci che lo compongono un Responsabile, che dura in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale elettiva dell'Associazione, salvo decadenza anticipata per recesso dell'interessato o revoca da parte dei Soci che compongono il Gruppo.

I Responsabili di tutti i Gruppi costituiscono il Comitato

dei Gruppi Locali, che si riunisce almeno una volta all'anno, convocato e diretto dal Presidente, per affrontare le problematiche di queste specifiche realtà territoriali e in particolare per coordinare le attività decentrate dell'Associazione.

I Gruppi Locali di una stessa Regione, per meglio rispondere alle necessità della "cooperazione decentrata", possono costituirsi come associazione territoriale, denominata Progetto Continenti oltre la denominazione regionale, dotata di un proprio statuto e di una propria sede e affiliata all'Associazione.

La costituzione di ogni associazione regionale dovrà essere previamente autorizzata dal Consiglio Nazionale, dopo aver accertato il riferimento del relativo statuto alle presenti disposizioni.

Art. 20 - Gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche dell'Associazione sono svolte gratuitamente, salvo rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

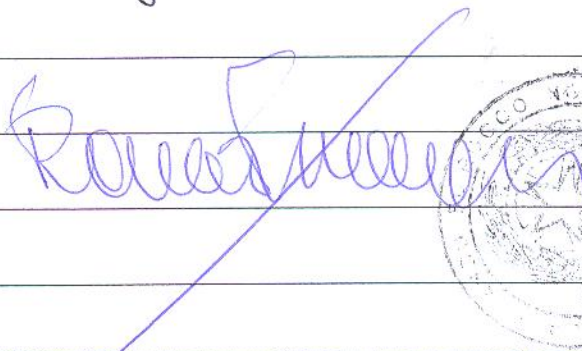
Eventuali compensi ai membri del Consiglio Nazionale o ad altri Soci per incarichi speciali, gli stipendi del Direttore e del personale, saranno definiti dal Consiglio Nazionale.

Art. 21 - Utili e avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché

Io sottoscritto Dott. FRANCO FORMICA. Notaio residente in
Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, attesto la presente copia, scritta su 5
(cinque) fogli, conforme all'originale, i cui fogli sono tutti
muniti delle firme prescritte dalla legge.

Si rilascia per uso legale
Roma 3 luglio 2008




APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

2. è stato sottoscritto da FORMICA FRANCO

3. agente in qualità di NOTAIO IN ROMA

4. è munito del sigillo/bollo di NOTARILE

Attestato

5. in ROMA

6. il - 8 LUG. 2008

7. da PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

8. col numero 2303/4

9. sigillo/timbro dell'Ufficio legalizzazioni

10. Firma

IL FUNZIONARIO ABILITATO ALLA LEGALIZZAZIONE
Dott. Ferdinando Corrales



